



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E PESCA - VIGILANZA
AMMINISTRATIVA - TRASPORTI
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Proposta N. 275 / 2023
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 03/02/2023

**OGGETTO: PARERE DI COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE PARZIALE N.23/2022 AL
P.R.G.C. DEL COMUNE DI ALAGNA VALSESIA, ADOTTATA DAL
CONSIGLIO COMUNALE CON D.C.C. N.25 DEL 9/11/2022.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 25 del 21/12/2018 (pubblicata sul B.U.R. del 21/12/2018) è stata disposta la fusione per incorporazione del Comune di Riva Valdobbia in quello di Alagna Valsesia con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- in conseguenza della citata fusione per incorporazione, il Comune di Alagna Valsesia ha conservato la propria personalità giuridica ed è succeduto in tutti i rapporti giuridici al Comune di Riva Valdobbia;
- attualmente il Comune di Alagna Valsesia è dotato di due Piani Regolatori uno vigente sul territorio dell'ex Comune di Riva Valdobbia e l'altro sulla vecchia porzione del Comune di Alagna Valsesia;
- Con D.C.C. n.25 del 09/11/2022, il Comune ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della "Variante Parziale n.23", trasmessa in data 16.11.2022 (con lettera prot. n.5776) all'Area Territorio della Provincia di Vercelli, contenente il "*Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*";

- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 9/11/2022 ha adottato una variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- Con Nota prot. n.5776 del 16/11/2022, il Comune ha trasmesso all'Area Territorio della Provincia di Vercelli, la documentazione di variante per l'espressione del parere di competenza, perfezionata in data 15/12/2022 ;
- In data 16/12/2022 sono stati avviati i termini del procedimento.

RILEVATO CHE la variante in oggetto ha lo scopo di adeguare lo strumento urbanistico vigente alle nuove esigenze emerse dal confronto con la realtà locale, nello specifico il Comune propone le seguenti variazioni:

- **Variazione V1:** riguarda un'area (di mq.2530) situata nel centro della Frazione Riva Valdobbia e classificata come "*C7 Aree residenziali di completamento*", che si propone di riclassificare come "*Aree a destinazione agricola e pastorale*" per mq. 1325 e come "*Aree residenziali a capacità*" per mq. 1205;
- **Variazione V2:** riguarda un'area (di mq.4900) situata nel centro della Frazione Riva Valdobbia e classificata come "*Aree a destinazione agricola e pastorale*", che si propone di riclassificare come "*C15 Aree residenziali di completamento*";
- **Variazione V3:** riguarda un'area (di mq.252) situata in Frazione Sant' Antonio e classificata come "*P33 Aree di parcheggio*", che si propone di riclassificare come "*Aree di tutela Ambientale – TA*";
- **Variazione V4:** riguarda un'area (di mq.575) situata in Frazione Sant' Antonio e classificata come "*Aree di tutela Ambientale – TA*", che si propone di riclassificare come "*P33 Aree di parcheggio*";
- **Variazione V5:** riguarda un'area (di mq.575) situata in Frazione Sant' Antonio e classificata come "*Aree di tutela Ambientale – TA*", che si propone di riclassificare come "*P36 Aree di parcheggio*";

PRESO ATTO dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla D.C.C. n. 25 del 9/11/2022.

DATO ATTO CHE:

- con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09 pubblicata sul BUR n. 10 del 12/03/2009 il Consiglio Regionale ha approvato il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 5/12/77 n. 56 e s.m.i;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29/11/2013 il PTCP è stato adeguato al **Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)**.

VISTI:

- il parere allegato, di cui alla Relazione proposta dal Tecnico istruttore al Responsabile del Procedimento datata 1/02/2023, allegato sub A) alla presente Determinazione;
- la L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la legge regionale n. 13/2020 come modificata dalla legge regionale 7 del 31/05/2022;
- il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

RILEVATO CHE:

- in merito alle condizioni di classificazione della variante come parziale, di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., si prende atto di quanto dichiarato dal Comune nella documentazione trasmessa che dovrà essere riscontrato sulla base delle osservazioni contenute nel parere di cui al Responsabile del Procedimento;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di cui la Provincia è a conoscenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
2. Di dichiarare, sulla base delle valutazioni contenute nella Relazione proposta dal Tecnico istruttore al Responsabile del Procedimento datata 1/02/2023, **allegato sub A)** alla presente, quale parte integrante e sostanziale, che la variante parziale al P.R.G.C. del **Comune di ALAGNA VALSESIA**, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.25 del 9/11/2022, è compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
3. Di prendere atto, sulla base di quanto indicato dal Comune nella documentazione trasmessa, che la variante parziale in oggetto, rispetta le condizioni ed i parametri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. fatte salve le verifiche ed eventuali modificazioni esplicitate nel richiamato parere;
4. Di dichiarare, come si evince dalla sopra citata Relazione del Responsabile del Procedimento, che la menzionata variante parziale non presenta incompatibilità con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
5. Di dichiarare che del presente provvedimento è stata data informazione al Presidente;
6. Di dare mandato al Tecnico Istruttore, la trasmissione al Comune di ALAGNA VALSESIA della presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Redattore: GUERRA FRANCESCA

Funzionario/PO:

IL DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Servizio Pianificazione Territoriale – V.A.S.

PARERE DI COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE PARZIALE N. 23/2022 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI ALAGNA VALSESIA

(Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.)

(01/02/2023)

Provincia di Vercelli • Settore Ambiente e Territorio
Vercelli Via S. Cristoforo 3 • Tel. 0161 590.381 (320) • Fax 0161 213.184 •
PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Trasmissione documentazione: Nota (Prot. n.5776 del 16/11/2022) pervenuta in data 16/11/2022 (Prot. Prov. n.28292) perfezionata in data 15/12/2022.

OGGETTO: Comune di Alagna Valsesia, Provincia di Vercelli
Variante parziale n.23/2022 al P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
Deliberazione Consiglio Comunale n.25 del 9/11/2022 di adozione
Variante parziale n. 23/2022 al P.R.G.C.

DOCUMENTI:

Atti Amministrativi:

- Deliberazione Consiglio Comunale n.25 del 9/11/2022;

Elaborati tecnici:

- 00 Documento tecnico di verifica;
- 1 Relazione illustrativa;
- 2 Norme tecniche di attuazione;
- 3a Cartografia piano vigente e variante tav 7P, 7P urb, 12P-1 aree V1 e V2;
- 3b Cartografia piano vigente e variante tav 8P, 8P urb, 12P-5 aree V3 V4 e V5;
- Dichiarazione art. 17 comma 5;

AVVIO DEL PROCEDIMENTO:

16/12/2022

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PREVISTE DALLA VARIANTE PARZIALE

Con la presente variante parziale, l'Amministrazione Comunale di ALAGNA VALSESIA, a seguito di necessità sopraggiunte, riguardanti l'organizzazione del territorio, ritiene opportuno attivare le procedure per una settima variante art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Nello specifico il Comune propone le seguenti variazioni:

- **Variazione V1:** riguarda un'area (di mq.2530) situata nel centro della Frazione Riva Valdobbia e classificata come "*C7 Aree residenziali di completamento*", che si propone di riclassificare come "*Aree a destinazione agricola e pastorale*" per mq. 1325 e come "*Aree residenziali a capacità*" per mq. 1205;

- **Variazione V2:** riguarda un'area (di mq.4900) situata nel centro della Frazione Riva Valdobbia e classificata come "*Aree a destinazione agricola e pastorale*", che si propone di riclassificare come "*C15 Aree residenziali di completamento*";

- **Variazione V3:** riguarda un'area (di mq.252) situata in Frazione Sant' Antonio e classificata come "*P33 Aree di parcheggio*", che si propone di riclassificare come "*Aree di tutela Ambientale – TA*";

- **Variazione V4:** riguarda un'area (di mq.575) situata in Frazione Sant' Antonio e classificata come "*Aree di tutela Ambientale – TA*", che si propone di riclassificare come "*P33 Aree di parcheggio*";

- **Variazione V5:** riguarda un'area (di mq.575) situata in Frazione Sant' Antonio e classificata come "*Aree di tutela Ambientale – TA*", che si propone di riclassificare come "*P36 Aree di parcheggio*";

VALUTAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE EX L.R. 56/77 E S.M.I., ART. 17, COMMI 5°, 6° e 7°.

PREMESSA

La L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., prevede all'art.17, comma 7, che le Province valutino la coerenza rispetto al proprio Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati delle varianti parziali ai Piani Regolatori, adottate dai Comuni ai sensi del comma 5° del succitato articolo e verifichino le condizioni di classificazione della variante come parziale e il rispetto dei parametri di cui al comma 6°.

Con D.G.P. n. 132 del 22/12/2015 quest'Amministrazione ha approvato il documento denominato "***Varianti Parziali ai P.R.G. – Modalità di formazione, procedure, contenuti (L.R. n° 56/77 e s.m.i. – art. 17, comma 5) – Indirizzi applicativi***", predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica,

Risorse Idriche, Energia, V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo, al fine di chiarire nelle modalità e nei contenuti quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., in rapporto alle proprie necessità operative. La delibera è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia con nota prot. n. 0043461 del 24/12/2015. Con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09, pubblicata sul BUR n. 10 del 12/03/2009, il Consiglio Regionale ha approvato il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale** ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 5/12/77 n. 56 e s.m.i., il medesimo è stato adeguato al **Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)**, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29 Novembre 2013.

Tutto ciò premesso, la valutazione di compatibilità delle varianti parziali presentate dai Comuni ai sensi dell'art.17, comma 5, della Legge n.56/77, è effettuata, come segue:

1. Verifica dei contenuti della variante con riferimento a quanto indicato nel Documento *“Varianti Parziali ai P.R.G. – Modalità di formazione, procedure, contenuti (L.R. n° 56/77 e s.m.i. – art. 17, comma 5) – Indirizzi applicativi”*;
2. Verifica delle condizioni di classificazione come parziale della variante;
3. Verifica del rispetto dei parametri di cui all'art. 17 comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. così come estesi dalla legge regionale n. 13/2020 come modificata dalla legge regionale 7 del 31/05/2022;
4. Verifica di compatibilità con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09, pubblicata sul BUR n. 10 del 12/03/2009 e adeguato al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29 Novembre 2013;
5. Verifica di conformità con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.

Visti:

- la legge regionale n. 56/77 e s.m.i.;
- la legge regionale n. 13/2020 come modificata dalla legge regionale 7 del 31/05/2022;
- Il D. Lgs.152/06 e s.m.i.

Con riferimento alle variazioni proposte, non si rilevano specifiche incompatibilità con il PTCP, si evidenzia tuttavia con riferimento alla variazione V4 quanto segue:

In base alla “**Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica**” una parte di area da destinarsi a parcheggio, risulta classificata in Classe IIIa pertanto, come indicato in Relazione si evidenzia la necessità, stante una vocazione d'area parzialmente inidonea all'utilizzazione urbanistica, nella successiva fase progettuale ed autorizzativa, di approfondire tutti quegli aspetti geologico-tecnici volti a dimostrare la realizzabilità dell'intervento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

la Variante in oggetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione Provinciale risulta:

- compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09, pubblicata sul BUR n. 10 del 12/03/2009 e adeguato al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29 Novembre 2013.

- compatibile con i progetti sovracomunali approvati a conoscenza della Provincia di Vercelli, secondo i contenuti della L.R. 56/77 e s.m.i..

In merito alle condizioni di classificazione della variante, come variante parziale, di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., si prendere atto di quanto dichiarato dal Comune nella documentazione trasmessa.

Il Tecnico incaricato dell'Istruttoria
Arch. Francesco Giordano

Il Dirigente
(Arch. Veronica PLATINETTI)